



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **17:30** nella **sala delle adunanze in modalità mista**, in seduta **Pubblica** si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri comunali sotto indicati:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
TACCOLINI CLAUDIA	Sindaco	Si	
BONOMELLI MARCO	Consigliere		Si
TABONI FRANCESCA	Consigliere	Si	
CAPITANIO BEATRICE	Consigliere	Si	
GHITTI GIUSEPPE	Consigliere	Si	
BENAGLIO GIANANTONIO	Consigliere	Si	
STEPANKOVA SVITLANA	Consigliere	Si	
ZANARDINI EUGENIA FRANCESCA	Consigliere	Si	
LIMONTA CORRADO	Consigliere	Si	
CONTI GIANLUIGI	Consigliere	Si	
RAPONI SARA	Consigliere	Si	
CURRI SILVIA FLAMINIA	Consigliere		Si
MACARIO NICOLA	Consigliere	Si	

Tot. 11

Tot. 2

Partecipa il **Segretario Comunale TIRABOSCHI ANDREA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **TACCOLINI CLAUDIA – Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 26/05/2025

Interviene Ghitti il quale riferisce che vi sono state piccole variazioni sulle tariffe, sulla base degli importi utilizzati per pagare lo smaltimento. Vi sono variazioni di pochi euro per tipologia di utenza.

Conti interviene sostenendo che in media delle domestiche aumentano di 5 euro.

Ghitti risponde che in realtà gli risultano dati diversi.

Non vi sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in materia di deliberazione delle tariffe e aliquote dei tributi e servizi comunali:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che, in presenza di motivate esigenze, il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, dispone che al Bilancio di previsione sia allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 54 D.Lgs. 446/1997 stabilisce che *“le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art.1, comma 683 della Legge n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATI i seguenti atti in materia di regolazione del servizio di igiene urbana, emanati da ARERA:

- delibera n. 443/2019/R/RIF che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- delibera n. 444/2019/R/RIF riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- delibera n. 57/2020/R/RIF contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- delibera n. 493/2020/R/RIF con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- delibera n. 363/2021/R/RIF inerente l'avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- delibera n. 459/2021/R/RIF di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- delibera n. 389/2023/R/RIF di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- determina n. 2/DTAC/2023 di approvazione dei modelli per l'aggiornamento biennale;

CONSIDERATO che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

ATTESO che l'articolo 6 del nuovo metodo tariffario- MTR2 - non si esprime in relazione al metodo concreto di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 363/2021 confermano l'utilizzo dei parametri



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi;

PREMESSO che l'art. 28.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 che stabilisce: *“Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”*;

CONSIDERATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data odierna è stato approvato l'aggiornamento infra periodo del Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025/ per l'anno 2025, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alle disposizioni dell'ARERA, il quale espone per l'anno 2025 un costo complessivo di Euro 1.099.922,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 517.664,00 e parte fissa pari a € 582.258,00 mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € **1.004.976,00** di cui parte fissa 525.179,00 e parte variabile € 479.797,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2021-DFRI;

APPURATO che, in materia di tariffe:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;
- l'art.13 comma 15-ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2024) mentre le rate scadenti successivamente e sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2025, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 c.d. TEFA;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%”*;

VISTE le Deliberazioni di ARERA:

- n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- n. 133/2025/R/rif e in particolare l'art. 2 comma 2.2 lett. b) che, a far data dal 1° gennaio 2025, ha istituito la seguente componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, inizialmente pari ad € 6,00 euro/utenza per anno;

RITENUTO di confermare per l'anno 2025 la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 54% a carico delle utenze domestiche;
- 46% a carico delle utenze non domestiche;

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2025 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

CONSIDERATO che:

- a. la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- b. i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 per le utenze domestiche e non domestiche;

così come risulta dalla documentazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

RITENUTO, per le esposte motivazioni, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento per ogni tipologia di utenza unitamente al quadro riepilogativo delle tariffe della TARI per l'anno 2025;

VISTO il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 di adozione del *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”* (in Gazz. Uff. del 13 marzo 2025, n. 60);

PRESO ATTO che la predetta agevolazione (bonus sociale) si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da Arera entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto a una unica fornitura di servizio degli utenti domestici il cui nucleo familiare possiede un ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva ed è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un ISEE con i valori indicati. Quindi, l'utente non dovrà presentare alcuna richiesta, similmente a quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, ma il bonus dovrà essere



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



riconosciuto d'ufficio, dal Comune o dal gestore della tariffa corrispettiva;

VERIFICATO che con deliberazione del 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/rif Arera ha pubblicato un avvio del procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;

CONSIDERATO che:

- l'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da Arera, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate);
- per consentire al Comune la corretta applicazione del DPCM citato, nelle more della definizione delle modalità applicative da parte di Arera, si rende necessario prevedere per l'anno 2025 l'emissione di n. 2 (rate) di pagamento TARI come di seguito meglio precisato;

DATO ATTO inoltre che la deliberazione di ARERA del 01 aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF stabilisce all'art. 3 che "*Per l'anno 2025, i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF*" lasciando maggiore flessibilità ai gestori nella frequenza di riscossione annuale;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2025:

- prima rata: 15 luglio 2025 (calcolata con tariffe 2024);
- seconda rata: 01 dicembre 2025 (calcolata con tariffe 2025 a conguaglio);

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

RICHIAMATO l'art. 10-ter del Decreto Legge n. 25 del 14.03.2025, Legge di conversione n. 69 del 09.05.2025, che testualmente recita: "*Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale*";



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 8 (otto) e contrari 3 (Conti, Raponi e Macario) espressi per alzata di mano dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** i coefficienti e le tariffe TARI per l'anno 2025 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario citato in premessa;
3. **DI FISSARE** al 1° gennaio 2025 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
4. **DI DARE ATTO** che con delibera ARERA n. 386/2023/R/rif, a far data dal 1° gennaio 2024, vengono applicate, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, le seguenti componenti perequative unitarie a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
5. **DI DARE ATTO** che con delibera ARERA n. 133/2025, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata istituita, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, la seguente componente perequativa:
 - UR3,a inizialmente pari a euro/utenza 6, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale;
6. **DI DARE ATTO** che le componenti perequative di cui ai precedenti punti 4. e 5. non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate;
7. **DI DARE ATTO** inoltre che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia/Città Metropolitana;
8. **DI INDIVIDUARE** le seguenti rate per il pagamento della TARI 2025:
 - prima rata pari al 50% del tributo dovuto per l'anno 2025 calcolato sulla base delle tariffe dell'anno 2024: scadenza fissata al 15 luglio 2025;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



- seconda rata a conguaglio del tributo dovuto per l'anno 2025 calcolato sulla base delle tariffe dell'anno 2025: scadenza fissata al 01 dicembre 2025;
9. **DI DEMANDARE** all'Area Gestione Risorse la facoltà di differire, sino ad un massimo di trenta giorni, le succitate scadenze qualora si rendesse necessario ai fini del rispetto delle tempistiche tecniche e amministrative;
10. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 8 (otto) e contrari 3 (Conti, Raponi e Macario) espressi per alzata di mano dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 26/05/2025

Il Sindaco
TACCOLINI CLAUDIA

Il Segretario Comunale
TIRABOSCHI ANDREA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno 26/05/2025

perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li 26/05/2025

Il Segretario Comunale
TIRABOSCHI ANDREA